



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 117

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Soranzo, Borgia, Baldan Matteo, Barbera, Benetti, Besio, Calligaro, Leso e Rucco

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA ALIMENTARE SICURA PER SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE, RICETTIVI E SPORTIVI, E MISURE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 agosto 2026.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA ALIMENTARE SICURA PER SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE, RICETTIVI E SPORTIVI, E MISURE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA

Relazione:

La celiachia è una patologia cronica autoimmune che in Veneto conta oltre 19 mila persone diagnosticate e si stima in circa altri 29 mila casi non diagnosticati-asintomatici. L'unica terapia medica ad oggi disponibile consiste nell'eliminazione rigorosa e permanente del glutine dalla dieta.

La disciplina regionale vigente, incardinata nella legge regionale 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi in favore dei soggetti celiaci", ha consolidato i presidi di diagnosi, l'erogazione dei buoni terapeutici per l'acquisto di prodotti senza glutine e la garanzia dei pasti senza glutine nelle mense pubbliche e scolastiche.

Tuttavia, permangono criticità nell'accesso a un'offerta alimentare sicura e continuativa nei contesti di socialità, turismo e tempo libero:

- negli esercizi di vicinato e nel piccolo commercio (disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"), in particolare nelle aree montane o a bassa densità commerciale;*
- nelle strutture della ristorazione, nei pubblici esercizi e nelle imprese ricettive (disciplinate dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"), dove l'assenza di linee guida operative agevoli ostacola la diversificazione dei menu;*
- nei punti ristoro, bar e distributori degli impianti e centri sportivi (di cui alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva").*

La presente proposta di legge interviene a completamento del quadro normativo regionale attraverso un approccio informativo, promozionale e sussidiario, fondato sulla stretta collaborazione tra istituzioni regionali, sanità pubblica, mondo associativo dei pazienti e organizzazioni datoriali di categoria del commercio, dei pubblici esercizi, del turismo e dell'artigianato:

- affida alle strutture regionali e alle aziende ULSS, di concerto con l'Associazione italiana celiachia (AIC) Veneto e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, la promozione e la diffusione capillare delle campagne informative e dei moduli informativi e formativi specialistici facoltativi destinati agli operatori del settore alimentare (OSA);*
- istituisce il marchio regionale volontario di qualità "Veneto Gluten free" e il relativo registro telematico liberamente consultabile dai cittadini;*
- prevede agevolazioni e premialità per le micro, piccole e medie imprese nell'ambito della programmazione comunitaria 2021-2027 della Regione del Veneto, programmi regionali Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) e Fondo sociale europeo plus (PR FSE+).*

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA ALIMENTARE SICURA PER SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE, RICETTIVI E SPORTIVI, E MISURE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA

Art. 1 - Finalità e principi generali.

1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, dei principi di cui alla legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” e ad integrazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 novembre 2008, n. 15 “Interventi in favore dei soggetti celiaci”, promuove la salute, la sicurezza alimentare e la piena integrazione sociale delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme.

2. La presente legge persegue:

- a) la diffusione e qualificazione dell’offerta di alimenti privi di glutine e sicuri da contaminazione negli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, e nei punti ristoro degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”;
- b) la promozione di buone prassi igienico-operative per prevenire il rischio di contaminazione crociata;
- c) la sensibilizzazione della cittadinanza e la diffusione condivisa di strumenti informativi e di aggiornamento per gli operatori del settore alimentare (OSA).

Art. 2 - Campagne di informazione e sensibilizzazione.

1. La Giunta regionale, per il tramite delle competenti strutture dell’Area sanità e sociale, d’intesa con le aziende ULSS e in collaborazione attiva con l’Associazione italiana celiachia (AIC) Veneto e con le organizzazioni datoriali e di categoria del commercio, dei pubblici esercizi, dell’artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello regionale:

- a) cura campagne periodiche di comunicazione istituzionale rivolte alla cittadinanza, agli esercenti e alle istituzioni scolastiche per favorire la conoscenza della patologia, la diagnosi precoce e la corretta cultura dell’alimentazione senza glutine;
- b) promuove iniziative informative dedicate all’alimentazione senza glutine in occasione di eventi fieristici, rassegne commerciali e manifestazioni sportive e ricreative di rilevanza regionale.

2. È istituita la “Settimana regionale di sensibilizzazione sulla celiachia”, da tenersi con cadenza annuale nel mese di maggio, promossa e divulgata congiuntamente dalle strutture regionali, dalle aziende ULSS e dalle organizzazioni di categoria partner.

Art. 3 - Linee guida informative e qualificazione condivisa degli operatori del settore alimentare.

1. La Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, l’AIC Veneto e le organizzazioni di categoria del commercio, dei pubblici esercizi, dell’artigianato e del turismo maggiormente rappresentative, adotta e diffonde apposite linee guida

informative e raccomandazioni tecniche volte a facilitare la corretta e agevole gestione degli alimenti senza glutine.

2. La Regione, anche per il tramite e con il concorso diretto delle associazioni di categoria e dei loro enti bilaterali e formativi accreditati, promuove ed eroga moduli informativi e formativi facoltativi, fruibili anche in modalità telematica (formazione a distanza - FAD), dedicati a:

- a) conoscenza del quadro clinico della celiachia e delle relative esigenze nutrizionali;
- b) misure operative, organizzative e buone prassi per prevenire la contaminazione crociata durante l'approvvigionamento, lo stoccaggio, la lavorazione, la cottura e il servizio;
- c) comunicazione trasparente, accoglienza e chiarezza verso il consumatore celiaco.

3. I moduli informativi di cui al comma 2 sono accessibili a titolari, gestori, collaboratori e personale dipendente di:

- a) esercizi di ristorazione, pizzerie, osterie, agriturismi e pubblici esercizi di somministrazione (bar, pub, caffetterie);
- b) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- c) punti di ristoro, bar e chioschi operanti all'interno di palestre e impianti sportivi;
- d) laboratori artigianali alimentari ed esercizi commerciali di vicinato.

Art. 4 - Marchio regionale di qualità "Veneto Gluten free" e registro telematico.

1. È istituito il marchio regionale di attestazione "Veneto Gluten free", rilasciato su istanza volontaria agli esercizi di ristorazione, somministrazione, ricettività e vendita al dettaglio che:

- a) attestano la frequenza ai moduli informativi facoltativi di cui all'articolo 3, anche se erogati tramite i percorsi promossi dalle associazioni di categoria di appartenenza;
- b) dichiarano l'adesione alle linee guida informative regionali per la prevenzione del rischio da contaminazione;
- c) assicurano la disponibilità continuativa di preparazioni o prodotti per celiaci, freschi o preconfezionati.

2. Presso la competente struttura regionale è istituito il Registro telematico regionale degli esercizi "Veneto Gluten free", liberamente consultabile dai cittadini tramite il portale istituzionale e applicazioni dedicate.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente commissione consiliare, approva con proprio provvedimento il disciplinare tecnico per l'assegnazione, la tenuta e l'eventuale revoca del marchio.

Art. 5 - Interventi di sostegno e incentivi economici alle imprese.

1. La Regione promuove contributi e agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, della somministrazione, della ricettività e della gestione di impianti sportivi, finalizzati a:

- a) l'acquisto di arredi tecnici, piani di lavoro dedicati, forni separati, elettrodomestici e utensileria riservati alla manipolazione di cibi privi di glutine;
- b) interventi strutturali o di riorganizzazione del layout dei locali per ottimizzare le aree dedicate alle preparazioni senza glutine;

c) l'installazione di distributori automatici (*vending machines*) dedicati a prodotti certificati privi di glutine all'interno di impianti sportivi, palestre e circoli ricreativi.

2. I criteri di priorità, l'entità delle agevolazioni e le modalità di erogazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (regime *de minimis*).

Art. 6 - Intese con le associazioni del commercio.

1. In attuazione della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, la Regione promuove accordi e protocolli d'intesa con le organizzazioni datoriali del commercio e con i soggetti gestori dei distretti del commercio di cui all'articolo 8 della medesima legge, al fine di:

- a) incentivare nei negozi di vicinato, segnatamente nei comuni montani e nelle aree a ridotta presenza commerciale (articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50), la presenza di un assortimento base di alimenti privi di glutine;
- b) valorizzare e promuovere la distribuzione delle tipicità agroalimentari venete prodotte secondo disciplinari certificati privi di glutine.

Art. 7 - Consulta tecnica regionale per la celiachia.

1. Presso l'Area sanità e sociale è istituita la Consulta tecnica per la celiachia, con funzioni consultive, di proposta e di monitoraggio.

2. La consulta è composta da:

- a) i direttori o delegati delle strutture regionali competenti in materia di prevenzione sanitaria, commercio, turismo e sport;
- b) due medici specialisti designati dalle aziende ULSS del Veneto;
- c) due rappresentanti designati dall'AIC Veneto;
- d) rappresentanti delle organizzazioni datoriali e di categoria del commercio, dei pubblici esercizi, del turismo e dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello regionale (Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi, Federazione italiana pubblici esercizi, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Confartigianato).

3. La partecipazione ai lavori della consulta è a titolo onorifico e gratuito; ai suoi componenti non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. La consulta collabora alla redazione delle linee guida informative di cui all'articolo 3, all'elaborazione del disciplinare d'uso del marchio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività di sensibilizzazione diffuse sul territorio.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'impiego delle risorse della programmazione europea 2021-2027 della Regione del Veneto, nei seguenti limiti:

- a) quanto alle spese in conto capitale finalizzate agli incentivi e ai contributi alle imprese, di cui all'articolo 5: a valere sulle risorse del Progetto regionale Veneto - Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) 2021-2027, Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI", Azione 1.3.7 "Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio", nonché sui pertinenti assi per la

riqualificazione delle imprese turistico-ricettive, per una quantificazione massima su base annua di euro 400.000,00 per gli esercizi 2027 e 2028;

b) quanto alle spese correnti per le campagne di informazione e i moduli informativi facoltativi, di cui agli articoli 2 e 3: a valere sulle risorse del Progetto regionale Veneto - Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027, Priorità 2 “Istruzione e formazione” e Priorità 3 “Inclusione sociale”, anche mediante il coinvolgimento degli enti formativi accreditati delle associazioni di categoria, per una quantificazione massima di euro 150.000,00 per l’esercizio 2027.

2. Alle spese correnti per la gestione del Registro telematico e gli adempimenti istituzionali, di cui agli articoli 4 e 7, si provvede ad invarianza finanziaria, a valere sulle risorse allocate nei pertinenti programmi della Missione 13 (Tutela della salute) e della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2026-2028.

3. La Giunta regionale, nell’adozione dei bandi attuativi a valere sui pertinenti programmi PR FESR e PR FSE+ 2021-2027, stabilisce criteri di premialità o riserve di punteggio a favore dei progetti coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 9 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia degli interventi realizzati, recante:

- a) il numero degli esercizi commerciali, di somministrazione, ricettivi e sportivi iscritti nel Registro “Veneto Gluten free”;
- b) i contributi e gli incentivi concessi a valere sui fondi comunitari FESR e FSE+;
- c) gli esiti delle campagne di sensibilizzazione e delle attività informative svolte in collaborazione con le associazioni di categoria e con l’AIC Veneto.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto

INDICE

Art. 1 - Finalità e principi generali.	3
Art. 2 - Campagne di informazione e sensibilizzazione.	3
Art. 3 - Linee guida informative e qualificazione condivisa degli operatori del settore alimentare.....	3
Art. 4 - Marchio regionale di qualità “Veneto Gluten free” e registro telematico.....	4
Art. 5 - Interventi di sostegno e incentivi economici alle imprese.	4
Art. 6 - Intese con le associazioni del commercio.	5
Art. 7 - Consulta tecnica regionale per la celiachia.	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	5
Art. 9 - Clausola valutativa.	6
Art. 10 - Entrata in vigore.....	6